



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

## Provincia di Lucca

### 1° - SETTORE FINANZIARIO COMMERCIO PERSONALE DETERMINAZIONE n. 365 Del 02/04/2024

**OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del 1^ Settore Finanziario - Ufficio Ragioneria ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 - Riaccertamento ordinario**

#### IL DIRIGENTE

Visto il:

- D. Lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs. n. 165/2001;
- D. Lgs. n. 118/2011;
- D.P.C.M. 28/12/2011;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili".

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel

rendiconto dell'esercizio; Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti gli allegati:

- 1) contenente l'elenco dei residui attivi;
- 2) contenente l'elenco dei residui passivi;

da mantenere e da cancellare nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

#### **D E T E R M I N A**

1) Di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 dell'esercizio precedente ed in particolare l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere e da cancellare (All. "A" e "B"); nel conto del bilancio dell'esercizio 2023, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere l'elenco di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente.

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA**  
**Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*